

**DELIBERA**

**ORIGINALE**

**N. 09**

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  
PROVINCIA DI UDINE

**AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA**

---

OGGETTO: PRESA D'ATTO ASSENZA SOCIETA' PARTECIPATE DALL'AZIENDA SPEC.  
FARMACEUTICA DI LIGNANO ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016 -anno 2020.

---

L'anno **duemilaventuno** - il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** - alle ore **17,00**  
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede farmacia, si riunisce il  
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmaceutica.

		PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri		
1) WADDELL MARTINA	- Presidente	SI
2) CODOGNOTTO MICHELE	- Vice presidente	SI
3) TUROLO ROBERTO	- Componente	SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell'Azienda Farmaceutica con funzione verbalizzante.

Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL MARTINA, nella sua qualità di Presidente, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull'oggetto.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

**RICHIAMATO** l'art. 20 del suddetto decreto che testualmente dispone:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

6. *Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile,*

*comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

*8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma”;*

**RICHIAMATE** le Linee guida adottate congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti per la redazione del piano di revisione da adottare ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e il documento contenente Linee di indirizzo da ultimo pubblicato sul sito del Mef-Portale Tesoro;

**CONSIDERATO** che le citate Linee Guida, nel precisare l'ambito oggettivo della revisione (partecipazioni soggette o non agli obblighi del TUSP) così prevedono:

3.perimetro oggettivo (pag. 5):

*“Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2 comma 1 lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.”;*

**VERIFICATO** che l'Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro con sede in Raggio dell'Ostro 12, C.F. 00827170309, nell'anno 2020 non deteneva alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società;

**VISTO** lo Statuto dell'Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27/01/1995 e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di dare atto, che l'Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro, con sede in Raggio dell'Ostro 12, C.F. 00827170309 nell'anno 2020 non deteneva alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società;
3. di comunicare l'esito della ricognizione secondo le modalità previste dal D. Lgs. 175/2016;